



PARERE MOTIVATO
n.162 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa. Regione Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale. Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 81 del 07.05.2019.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

PRESO ATTO che con parere n.81 del 7 maggio 2019 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che il Rapporto Ambientale Preliminare venisse "... *integrato con un complessivo aggiornamento del quadro normativo pianificatorio e di settore vigente e della coerenza della medesima proposta di Variante con la predetta normativa vigente. Inoltre, dovranno essere aggiornati i dati ambientali di input utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente e per la valutazione dei potenziali effetti attesi sulle matrici ambientali e antropiche considerate, anche in termini cumulativi*";

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Direzione Pianificazione Territoriale con nota protocollo regionale al n. 230461 del 14.06.2016 successivamente integrata con nota n.333924 del 25.07.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 27.08.19 assunto al prot. Reg. al n.376887 del 30.08.19 del Comune di Isola della Scala;
- Parere n.38054 del 12.09.19 assunto al prot. Reg. al n.394366 del 12.09.19 del Comune di Villafranca;
- Parere dell'11.09.19 assunto al prot. Reg. al n.392061 del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- Parere n.4774 del 16.09.19 assunto al prot. Reg. al n.397624 del 16.09.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.13456 del 19.09.19 assunto al prot. Reg. al n.402945 del 19.09.19 di amia;
- Parere n.51603 del 20.09.19 assunto al prot. Reg. al n.406526 del 23.09.19 dell'Azienda ospedaliera Integrata Verona;
- Parere n.1243 del 20.09.19 assunto al prot. Reg. al n.405751 del 20.09.19 di Ato Veronese;
- Parere n.409751 del 24.09.19 della Direzione Turismo;
- Parere n.416440 del 27.09.19 dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi della Regione del Veneto;

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 149/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE la Direzione Pianificazione Territoriale- UO Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia con nota prot. 400322 del 17.09.2019 ha comunicato che "*non sono pervenute osservazioni ...*"

CONSIDERATO CHE il Piano di Area "Quadrante Europa" (PAQE) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999, e con Delibera del Consiglio Regionale n. 61 del 17 novembre 2003 è stata approvata la variante n. 1. Con successive deliberazioni di Giunta regionale n. 3446 del 7 novembre 2006, n. 2927 del 19 settembre 2006 e n. 828 del 15 marzo 2010, sono state rispettivamente approvate le varianti n. 2, n. 3 e n. 4 al Piano.



La Provincia di Verona con nota del 17 giugno 2011, ha richiesto chiarimenti in merito ad alcuni aspetti normativi del Piano d'Area, evidenziando alcune problematiche emerse nell'applicazione dell'art.49 delle norme tecniche in relazione alla specifica disciplina in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. n. 152/2006).

La Seconda Commissione consiliare nella riunione del 14 luglio 2011 ha evidenziato che la denominazione di "impianti di trattamento dei rifiuti", contenuta nell'articolo 49 delle norme tecniche del PAQE, può far sorgere delle perplessità interpretative, e ha richiesto di fare delle precisazioni sulla tipologia degli impianti di gestione dei rifiuti, distinguendoli in funzione dei diversi "trattamenti" effettuati, secondo le indicazioni del D.lgs. n. 152/2006. La Giunta regionale con deliberazione n. 2443 del 4 aprile 2012 ha quindi dato avvio, attraverso un percorso di pianificazione territoriale condivisa, alla redazione della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" per l'adeguamento normativo, a seguito di modifiche legislative intervenute. Con deliberazione n. 2352 del 16 dicembre 2014 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia dell'attuazione delle procedure necessarie per l'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 5.

Il Documento Preliminare, unitamente alla Relazione Ambientale Preliminare acquisiti con Decreto n. 11 del 31/05/2016 sono stati pubblicati sul BUR n 57 del 14/06/2016, nonché sulle pagine web del sito internet della Giunta regionale del Veneto. L'assunzione del Documento Preliminare Piano di Area "Quadrante Europa" - Variante n. 5 è stata comunicata inoltre agli Enti interessati e alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in materia ambientale e paesaggistica, eventualmente interessate alla formazione del piano secondo le indicazioni della DGR n. 791 del 31/09/2009, in attuazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che recepisce la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. A seguito di tale procedura sono pervenuti sedici apporti collaborativi che hanno contribuito a meglio definire gli obiettivi della variante. Come si evince dalla DGR n.1028 del 12.07.19, *"Dalla fase di concertazione e consultazione relativa alla Variante n. 5 è emerso il tema dell'adeguamento del piano alle diverse normative di settore vigenti e quindi la necessità di tenere in considerazione alcuni apporti collaborativi che richiedevano una messa a coerenza tra i contenuti dell'art. 30 delle norme tecniche di Piano e le disposizioni generali introdotte dalla L.R. n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*.

In considerazione di ciò si è ritenuto di introdurre la modifica normativa, in quanto coerente con l'obiettivo della Variante di adeguamento alla legislazione vigente.

Si è proceduto quindi ad integrare il Documento Preliminare con l'elaborazione del "Documento Preliminare Integrato" (Allegato A) e il Rapporto Ambientale Preliminare con l'elaborazione del "Rapporto Ambientale Preliminare integrato a seguito del parere della Commissione Regionale VAS n. 81 del 7 maggio 2019" (Allegato B) ai fini di concludere la procedura avviata per la formazione della variante al piano di area.

La Variante n. 5, quindi, consta di modifiche normative che vanno a perfezionare il PAQE; modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie, come emerge nel RAP, per rendere coerenti gli scenari di sviluppo e valorizzazione disegnati dal Piano vigente con le mutate condizioni delle normative e gli strumenti di settore in tema di rifiuti (art. 49) e in tema di commercio (art. 30).

La prima modifica riguarda l'articolo 49 delle "Norme Tecniche" intitolato "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", che determina prescrizioni e vincoli anche in materia di localizzazione di impianti gestione rifiuti, necessitava pertanto di un adeguamento e di coordinamento con la vigente normativa in campo ambientale per ovviare al rischio ambiguità interpretative. Vi è la necessità inoltre, di un adeguamento coerente con le norme tecniche del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" approvato con D.C.R. n.30 del 29.04.2015.



In particolare, con la Variante n.5 al Piano, si è reso necessario disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nell'"ambito di protezione del suolo", che dovranno essere valutate in riferimento ai vincoli di protezione specifici di ogni ambito territoriale anche alla luce dei rinnovati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale non ancora vigenti all'atto di approvazione del PAQE.

La seconda modifica riguarda l'articolo 30 delle Norme tecniche titolato "*Ecoborgo di Mezzacampagna*" e la relativa scheda progettuale di cui all'Allegato "L" al Piano denominata "*Scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età*".

La modifica nasce dalle evidenze emerse nella fase di partecipazione al processo di VAS della Variante, ritenendo di prendere in considerazione due apporti collaborativi che richiedevano una messa a coerenza tra le disposizioni del PAQE e le disposizioni generali introdotte dalla l.r. 50/2012. Le disposizioni contenute nella l.r. 50/2012 sono peraltro già state recepite dalla strumentazione urbanistica del Comune di Verona. Le modifiche all'art.30 del PAQE, pertanto, sono volte a dare coerenza con le disposizioni della Normativa di settore regionale nonché con le previsioni del PRC di Verona.

Il Valutatore nel RAP integrato ha analizzato le componenti ambientali presenti nelle aree ricadenti all'interno del PAQE in variante, e mutuandone i dati delle matrici ambientali di input su scala comunale e/o provinciale suddividendo il sistema ambientale nelle diverse componenti aggiornate ed analizzandole singolarmente. Relativamente alla valutazione della coerenza esterna, sono stati considerati, con specifico riferimento ai temi trattati dalla presente variante, gli strumenti di pianificazione regionale di settore vigenti, quali PTRC, PTCP di Verona, Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali, Piano Provinciale di Gestione Rifiuti e Pianificazione comunale del comune di Verona.


La presente istanza, come evidenziato nella documentazione integrativa adottata (allegato A e allegato B alla DGR n. 1028 del 12.07.2019), non introduce modifiche sostanziali al disegno originario di Piano di Area, ma integrazioni normative necessarie per l'applicazione del Piano in coerenza con le mutate legislazioni nazionali e regionali di settore.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della documentazione integrativa adottata (allegato A e allegato B alla DGR n. 1028 del 12.07.2019), ritiene che la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nella documentazione esaminata, comprensiva di allegato A e allegato B alla DGR n. 1028 del 12.07.2019, e con le indicazioni e/o prescrizioni rese nei pareri delle Autorità Ambientali consultate indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 149/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nella documentazione esaminata, comprensiva di allegato A e allegato B alla DGR n. 1028 del 12.07.2019.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - prescrivendo:
 - 1. di non sottrarre o interessare superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Marsilea quadrifolia*, *Himantoglossum adriaticum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Gomphus flavipes*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Parnassius apollo*, *Zerynthia polyxena*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana parva*, *Crex crex*, *Himantopus himantopus*, *Pluvialis apricaria*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;



2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite della Regione Veneto – Sezione Pianificazione territoriale strategica e cartografia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine, relativamente agli aspetti commerciali si tenga conto dell'emendamento proposto dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso